

**Delibera CC 68 del 30-09-1996**  
**Modifica ed Integrazione di alcuni articoli del**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

**CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI**

ART. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. E' permessa la sosta intermedia, con la cassa definitivamente chiusa, nell'abitazione del defunto o in luoghi di culto, per i cadaveri provenienti da altro Comune o dall'estero al fine di consentire il tributo di speciali onoranze prima del trasporto della salma al cimitero.

**CAPO XI CAMERA MORTUARIA**

ART.64

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art.12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2.
4. Nella camera mortuaria è consentita la sosta per un massimo di 10 giorni per le salme che non possono essere seppellite subito o di salme esumate per esigenze varie sempre che il feretro sia in buone condizioni. In tali casi si fa obbligo alle parti interessate di chiedere all'ufficio Comunale la concessione del posto cimiteriale nel limite massimo di due giorni dal deposito del cadavere nella camera mortuaria. Trascorso tale termine si fa obbligo all'applicato addetto ai servizi cimiteriali di comunicare per iscritto al Dirigente del servizio tale inadempienza diffidando nel contempo i parenti prossimi del defunto ad adempiere con immediatezza all'obbligo del seppellimento.

**CAPO XVIII SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

ART. 92

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 109.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai Concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
5. La concessione del loculo, tuttavia, potrà essere fatta a favore del coniuge superstite, se in prossimità di quello del defunto.
6. La concessione per sepoltura in avelli esterni verrà fatta:
  - a) Per tumulazioni individuali;
  - b) Per tumulazioni sovrapposte per un massimo di due posti,
  - c) Per tumulazioni sovrapposte per un massimo di quattro posti. Le tumulazioni di cui al punto "c" dovranno essere usate dalla persona intestataria della concessione e dalla sua famiglia nel seguente ordine: coniuge superstite, padre o figlio superstite, madre o figlia superstite, a fratello o fratello superstite, a sorella o sorella superstite, al genero o alla nuora superstite, quando questi ultimi siano ben definiti nell'atto di stipula della concessione e quando la concessione viene richiesta per il padre, la madre, un figlio o figlia e il coniuge di essi. Il diritto di chiedere l'uso della tomba, nel caso di tumulazione in avello sovrapposto a quattro posti, quando il richiedente la concessione non è il coniuge spetta al primo figlio o figlia, ed in caso di rinuncia di questi agli altri figli in ordine decrescente di data di nascita, ed in assenza di questi o di rinuncia espressamente dichiarata per iscritto da tutti i discendenti nella linea retta e collaterale, il diritto va esteso agli affini entro il IV grado.
7. La concessione cimiteriale può essere fatta anche a persone non residenti in vita nel Comune che siano nate in Randazzo o aventi vincoli di parentela entro il IV grado con familiari in linea retta o collaterale residenti nel Comune, in tali casi la concessione cimiteriale, se richiesta, va estesa al coniuge superstite.
8. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.
9. Le concessioni di sepolture per famiglie e collettività, ( cappelle, archi a più posti, campetti, edicole etc. ) vengono regolate, per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile da scrittura privata da stipularsi ad opera del Segretario del Comune. Nell'atto di concessione verranno stabilite particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. Le sepolture individuali ( loculi, avelli semplici o sovrapposti, ossarietti, nicchie, colombaie etc. sono regolate dallo schema di concessione tipo che viene sottoscritto dalle parti al momento della richiesta. Le concessioni sono subordinate al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
11. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) La durata;
  - c) La persona o nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore ;
  - d) Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione nel caso di sepolcro familiare;
  - e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza.

1. La rinuncia alla concessione delle tombe ad un posto e dei loculi è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita ad altra sepoltura.
  2. La rinuncia comporta la disponibilità da parte del Comune, senza alcun rimborso di spesa.
  3. La rinuncia, con il conseguente trasferimento dei resti mortali all'ossario o altro posto cimiteriale, deve essere sottoscritta da tutti i congiunti più prossimi del defunto da rimuovere;
    - a) Non può essere fatta rinuncia da parte di familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 25 anni;
    - b) I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a loculi o tombe in concessione, su domanda degli interessati o collocati nell'ossario comune con l'osservanza delle norme di cui alle leggi sanitarie in materia;
    - c) Per la riconcessione il Comune darà la precedenza esclusivamente ai discendenti dell'originario concessionario e a quelli della sua famiglia con specifico riferimento ai gradi di parentela in linea retta e collaterale entro il IV grado di cui al titolo V del codice civile art. da 74 a 78, ed in caso di assenza di questi o di rinuncia espressamente dichiarata per iscritto da tutti i discendenti della linea retta e collaterale, il diritto va esteso agli affini entro il IV grado. La concessione potrà essere fatta in favore agli aventi diritto senza il vincolo della presenza del defunto. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto sino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato;
    - d) Nessun onere grava sul Comune in ordine all'accettazione della rinuncia, alla esumazione, alla tumulazione, alla traslazione dei resti mortali nell'ossario ed al ripristino delle tombe;
    - e) A carico del nuovo concessionario sono i diritti di concessione, stipula di contratto e quanto necessario alla regolarizzazione amministrativa;
    - f) Tutte le tombe che rientrano nella disponibilità del Comune per scadenza di concessione, abbandono, rinuncia senza richiesta di riconcessione ai parenti prossimi, etc. saranno dati in concessione mediante l'utilizzo di una graduatoria da stabilirsi in base :
      - Alla data di morte;
      - Alla mancanza di qualsiasi titolarità di concessione cimiteriale ( loculo, avello, etc.)
      - Assoluto titolo di precedenza per i nati e residenti nel Comune.
- E' obbligo dell'ufficio competente aggiornare quotidianamente l'elenco delle tombe disponibili per sottoporlo al momento della domanda a tutti coloro che richiedono concessioni cimiteriali. Le tombe saranno assegnate ai richiedenti in base all'ordine in cui si sono liberate.
4. Non è consentita la ristrutturazione o il restauro di tombe di particolare pregio artistico o monumentale, senza espresso parere favorevole da parte dell'U.T.C. e della Commissione edilizia, che ne indicheranno i motivi in una relazione scritta. La ristrutturazione nel caso di riconcessione, di avello, semplice o doppio dovrà avvenire possibilmente con il riutilizzo del materiale preesistente o con materiale simile al fine di non essere in contrasto con le tombe esistenti nel quadrato di riferimento. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

## **CAPO XX REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

### ART. 111

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco, in concessione, un'area adeguata del cimitero.
3. Appositi loculi sono destinati a deposito provvisorio di salme che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune, già avuti in concessione ma non ancora disponibili oppure che si intendono trasferire successivamente nel cimitero di altro Comune, nonché salme o resti mortali esumate o estumulate per il tempo necessario alla riparazione o trasformazione del posto cimiteriale di appartenenza.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio, di massima è della durata di mesi 6, prorogabile solo una volta e solo se la sepoltura definitiva cui la salma è destinata è effettivamente in corso di ultimazione.

Non è assolutamente consentita la tumulazione provvisoria in altri luoghi o posti cimiteriali se non in quelli sopra indicati.

L'autorizzazione al seppellimento provvisorio è subordinata al pagamento di un canone che verrà stabilito in tariffa.

La salma deve essere posta in doppia cassa come da prescrizione per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse lapidi, decorazioni o ornamenti stabili, ma solo la indicazione delle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte) con scrittura a vernice o altro materiale simile.

I loculi che si intendono utilizzare a tale fine si identificano in quelli previsti nell'ultima fila in alto in senso orizzontale delle colombaie comunali

Qualora alla scadenza del termine che verrà fissato non verrà data sistemazione definitiva alla salma, a cura di chi ne ha assunto l'obbligo, si provvede d'ufficio al trasferimento nei loculi definitivi disponibili previa diffida e notifica delle spese alle parti interessate.

### **NORMA TRANSITORIA**

I casi di tumulazioni provvisorie esistenti, anteriormente all'entrata in vigore della presente normativa, in atto ospitate in sepolture di famiglia, Cappelle gentilizie, Confraternite, loculi intestati ad altro concessionario ecc. dovranno trovare sistemazione definitiva entro 60gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento con le seguenti modalità:

- a) richiesta da parte degli interessati di un posto cimiteriale disponibile, loculi interni ex Castorina, colombaie comunali o avelli semplici o sovrapposti rientranti nella normativa;
- b) le richieste di concessione di posti cimiteriali definitivi che non perverranno nel termine dei 60 gg. sopra stabiliti non saranno prese in considerazione ai fini di un successivo trasferimento e sarà avviata pratica d'ufficio per la sistemazione definitiva della salma nel posto cimiteriale, ove trovasi, con trasformazione della provvisorietà, ove possibile, in concessione definitiva;
- c) l'assegnazione dei loculi o delle colombaie, per tali casi, ai fini di stabilirne la precedenza avverrà esclusivamente con riferimento alla data del decesso seguendo l'ordine in atto praticato per tutte le altre concessioni dal basso verso l'alto per le colombaie esterne e in senso orizzontale per i loculi cappelle ex Castorina, il loculo o la colombaia accanto, se richiesta, sarà concessa al coniuge superstite.

## **ALLEGATO A**

### **DIRITTI PER EROGAZIONE SERVIZI CIMITERIALI**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Esumazione o estumulazione   | £ 25.000 |
| 2. Seppellimento o tumulazione  | £ 25.000 |
| 3. Contributo spese per esecuzione servizi di cui sopra,<br>i cui lavori restano a carico del richiedente | £ 25.000 |

Eventuali variazioni dovranno essere calcolate tenendo conto dell'aumento dei costi dei vari elementi occorrenti all'esecuzione dei servizi.

### **TARIFFE PER CONCESSIONE AREE E LOCULI**

1. La tariffa per la concessione di aree destinate alla costruzione di cappelle private sarà pari all'indennità di espropriazione calcolata con i criteri di cui all'art. 51 bis della Legge 359/92 e successive modifiche, aumentata del 50% per coprire le spese generali e di infrastrutture.
2. La tariffa per la concessione di aree destinate alla costruzione di monumenti, mausolei, avelli, ecc. sarà pari all'indennità di espropriazione calcolata con i criteri di cui all'art. 51 bis della Legge 359/92 e successive modifiche, aumentata del 20% per coprire le spese generali e di infrastrutture.
3. La tariffa per la concessione di ogni loculo sarà composta dalla quota parte della spesa sostenuta per la concessione di ogni loculo sarà composta dalla quota parte della spesa sostenuta per la sua realizzazione aumentata del 20% per coprire spese generali, terreno e infrastrutture.
4. La tariffa per la concessione di un loculo per la tumulazione provvisoria sarà pari ad 1/10 del costo del loculo definitivo per ogni semestre.